

Regolamento Comunale di Polizia per la Disciplina e l'Esercizio del Commercio al Dettaglio  
Venerdì 02 Maggio 2008 17:59

## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA PER LA DISCIPLINA E L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

(Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 24)

### INDICE

#### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e criteri interpretativi

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza

Art. 4 - Sportello unico per le attività produttive

#### TITOLO II COMMERCIO IN SEDE FISSA, FORME SPECIALI DI VENDITA E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

##### CAPO I - NORME COMUNI

Art. 5 - Principi generali

Art. 6 - Strumenti di programmazione e sviluppo delle attività commerciali

Art. 7 - Dotazione e caratteristiche dei parcheggi

Art. 8 - Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale

##### CAPO II - ESERCIZI DI VICINATO

Art. 9 - Comunicazioni

Art. 10 - Elementi della comunicazione e modalità di redazione

Art. 11 - Procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni ed atti ed effetti finali

##### CAPO III - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Art. 12 - Medie strutture di vendita – Rinvio

##### CAPO IV - GRANDI STRUTTURE

Art. 13 - Classificazione

Art. 14 - Criteri e procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita e di controllo e verifica delle domande

Art. 15 - Comunicazioni

Art. 16 - Elementi della domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione

Art. 17 - Procedimenti di controllo e di verifica delle comunicazioni

#### CAPO V - CENTRI COMMERCIALI

Art. 18 - Caratteristiche e definizione

Art. 19 - Procedure per l'autorizzazione dei Centri Commerciali

#### CAPO VI - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 20 - Tipologie delle forme speciali di vendita

Art. 21 - Comunicazione: efficacia, elementi e modalità di redazione

Art. 22 - Procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni

Art. 23 - Spacci interni

Art. 24 - Apparecchi automatici

Art. 25 - Vendita per corrispondenza o mediante altri sistemi di comunicazione

Art. 26 - Vendite a domicilio

Art. 27 - Propaganda a fini commerciali

Art. 28 - Vendita in strutture ricettive

#### CAPO VII - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 29 - Commercio su aree pubbliche - rinvio

### TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

#### CAPO I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 30 - Subingresso

Art. 31 - Affidamento in gestione di reparto

#### CAPO II - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art. 32 - Obbligo di vendita

Art. 33 - Locali di vendita

Art. 34 - Disciplina degli orari

Art. 35 - Pubblicità dei prezzi

Art. 36 - Vendite di liquidazione

Art. 37 - Vendite di fine stagione o saldi

Art. 38 - Vendite promozionali

Art. 39 - Disposizioni comuni per vendite straordinarie

Art. 40 - Commercio all'ingrosso ed al dettaglio

Art. 41 - Attività temporanee di vendita

Art. 42 - Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato

Art. 43 - Sospensione dell'attività

Art. 44 - Disposizioni in materia merceologica

Art. 45 - centro storico

#### TITOLO IV SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - sanzioni

Art. 47 - Trattamento dei dati personali

Art. 48 - Abrogazioni ed efficacia

#### REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA PER LA DISCIPLINA E L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

##### TITOLO I

##### PRINCIPI GENERALI

Art. 1

( Oggetto e criteri interpretativi )

1. Il presente Regolamento disciplina i compiti degli uffici, i procedimenti, gli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate

o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

3. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

## Art. 2

### ( Definizioni )

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per Decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
- per Legge Regionale, la Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 24;
- per Regolamento Regionale, il Regolamento Regionale 20 marzo 2001, n. 4;
- per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione ed è soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese della competente C.C.I.A.A.;
- per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, coperta o scoperta, al netto delle murature, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, né le zone di passaggio antistanti le vetrine sia nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada, che nei casi in cui siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali. Inoltre non costituisce superficie di vendita la zona di passaggio tra la linea casse e l'ingresso dove non è esposta la merce, di deposito dei carrelli e quella ove accede esclusivamente il personale di servizio;
- per settore merceologico, il settore alimentare e non alimentare, come previsto all'articolo 5, comma 1, del Decreto;
- per esercizio commerciale, il luogo o lo spazio complessivamente utilizzato ed organizzato dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di vendita;
- per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.;
- per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq.;
- per medie strutture inferiori (M1) le medie strutture di vendita con superficie superiore a 250 mq. e fino a 900 mq.;

- per medie strutture superiori (M2) le medie strutture di vendita con superficie superiore a 900 mq. e fino 2.500 mq.;
- per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 2.500 mq.;
- per grandi strutture inferiori (G1) le grandi strutture di vendita con superficie superiore a 2.500 mq. e fino 7.500 mq.;
- per grandi strutture superiori (G2) le grandi strutture di vendita con superficie superiore a 7.500 mq. e fino 10.000 mq.;
- per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. La superficie di vendita di un Centro Commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
- per centri commerciali di vicinato i centri commerciali nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una media struttura; la superficie di vendita degli esercizi di vicinato deve essere almeno pari al 30% della superficie complessiva del centro commerciale di vicinato;
- per requisiti morali, i requisiti prescritti dall'art. 5 comma 2 e 4 del Decreto;
- per requisiti professionali, i requisiti prescritti dall'art. 5 comma 5 del Decreto.

### Art. 3

( Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza )

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da leggi Comunitarie, dello Stato e della Regione vengono espletate dallo I Settore Attività Produttive che si avvale dell'Ufficio Commercio per l'attività istruttoria ed esecutiva.

2. Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti previsti dall'art. 6 della legge 241/1990 ed in particolare cura la corrispondenza con gli interessati o i controinteressati, ivi comprese le richieste di integrazioni di dati, dichiarazioni o documenti, le comunicazioni d'ufficio, provvede inoltre, secondo quanto indicato dall'art.11 del presente regolamento, ad assicurare adeguati controlli sulle dichiarazioni sostitutive ed alla trasmissione degli atti finali.

3. Ogni ufficio comunale cointeressato ai procedimenti di cui al presente regolamento individua uno o più referenti cui il Responsabile del Procedimento si rapporta per dar luogo ad un'organizzazione improntata a criteri di certezza, celerità, uniformità, omogeneità, efficienza ed efficacia.

4. L'elenco dei referenti è pubblico e di esso, insieme alle altre indicazioni di carattere organizzativo e procedimentale, è data la massima diffusione.

5. L'attività di vigilanza è espletata dalla Polizia Municipale.

### Art. 4

( Sportello unico per le attività produttive )

1. Nell'ambito dello Sportello Unico per le Attività Produttive potrà essere prevista una diversa articolazione dei servizi e delle funzioni di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 3.

## TITOLO II

### COMMERCIO IN SEDE FISSA, FORME SPECIALI DI VENDITA E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

#### CAPO I - NORME COMUNI

##### Art. 5

( Principi generali )

1. L'esercizio del commercio, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.

2. L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 della Legge Regionale mediante gli strumenti comunali di programmazione e incentivazione di cui alla Legge Regionale ed al Regolamento Regionale.

3. Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate al Protocollo Comunale o inviate al Comune di Gioia del Colle – I Settore e devono essere compilate sugli appositi modelli.

4. Tutti i termini per la conclusione dei singoli procedimenti, o parti di essi, indicati nel presente regolamento, decorrono esclusivamente dalla data di ricevimento/arrivo della domanda e/o della comunicazione al Protocollo Comunale.

5. Il Comune adotta ogni opportuna iniziativa per divulgare istruzioni atte a facilitare la corretta compilazione delle domande e/o comunicazioni inerenti il presente regolamento.

6. Salva l'ipotesi di diversa espressa indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede legale (in caso di società) dichiarate nella domanda o comunicazione.

7. Il Comune può sempre e comunque intervenire con provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio in caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nelle domande e/o comunicazioni o dei documenti prodotti a corredo, anche se accertata dopo la decorrenza dei termini del procedimento.

8. Il commercio al dettaglio e le forme speciali di vendita devono essere esercitate nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.

9. Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990.

## Art. 6

( Strumenti di programmazione e sviluppo delle attività commerciali )

1. In attuazione dei disposti di cui al comma 1 dell'art. 14 della Legge Regionale e dell'art. 8 del Regolamento Regionale, il Comune approva:

a) i criteri, da aggiornare almeno una volta ogni tre anni, per il rilascio delle autorizzazioni alle medie strutture;

b) i criteri di programmazione delle medie strutture, finalizzato allo sviluppo delle stesse.

2. In attuazione dei disposti di cui all'art. 15 della Legge Regionale e dell'art. 9 del Regolamento Regionale, il Comune approva apposito piano di promozione e sviluppo delle attività commerciali nel centro storico.

2. La specifica regolamentazione commerciale introdotta con i criteri di cui al precedente comma 1 e del piano di cui al precedente comma 2, tiene conto e si integra con quella prevista dal presente regolamento nonché con quella stabilita dagli ordinari strumenti di programmazione urbanistica, generali ed attuativi.

3. Di tali criteri e piani, salvi i diritti di accesso e le forme di pubblicità già previste e disciplinate dall'ordinamento, viene data la massima diffusione e pubblicità.

4. Le autorizzazioni inerenti le medie o grandi strutture sono negate ove l'insediamento risulti in contrasto:

- con gli strumenti urbanistici vigenti e con la relativa normativa;
- con i criteri e la specifica regolamentazione commerciale introdotta di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per le medie strutture di vendita;
- con gli indirizzi di cui al Titolo II del Regolamento Regionale per le grandi strutture di vendita;
- con quanto disposto art. 7 del presente regolamento in relazione alla dotazione e caratteristiche dei parcheggi.

## Art. 7

( Dotazione e caratteristiche dei parcheggi )

1. Per le dotazioni dei parcheggi necessari per consentire l'insediamento degli esercizi commerciali, si fa riferimento a quanto specificatamente previsto dall'art. 12 della Legge Regionale.

2. I parcheggi privati devono essere destinati a tutti i clienti e pertanto essere posizionati ed organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dagli stessi.

3. I parcheggi privati devono essere localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza, salvo i casi di cui al successivo comma.

4. I parcheggi privati possono essere localizzati anche in altra area o unità edilizia, purchè permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale ed a condizione che sia collegato alla struttura di vendita con un apposito percorso pedonale, privo di barriere architettoniche.

5. In tutti i casi di intervento devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso e accessibilità dai parcheggi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

6. I parcheggi possono essere realizzati in superficie, oppure in soluzioni interrato o fuori terra, anche multipiano, nel rispetto delle prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica.

#### Art. 8

( Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale )

1. Al fine di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettera d), del Decreto, il rilascio delle concessioni edilizie per le medie e grandi strutture di vendita avviene, in raccordo con quanto previsto nei regolamenti edilizi relativamente alla disciplina per il rilascio delle stesse, non oltre trenta giorni dal rilascio delle autorizzazioni amministrative al commercio, al termine del procedimento previsto rispettivamente agli articoli 8 e 9 del Decreto.

2. Per le medesime finalità, le istanze volte all'ottenimento di autorizzazioni per le medie o grandi strutture di vendita devono essere corredate di un attestato di conformità urbanistica delle aree e dei locali indicati, rilasciato dai competenti uffici comunali.

3. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata soltanto in conformità degli strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standards urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento.

4. L'attività commerciale non può essere iniziata fino alla certificazione, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, della agibilità degli immobili relativi.

5. L'annullamento e/o la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia per motivi urbanistico-edilizi comporta la revoca della corrispondente autorizzazione commerciale con divieto di proseguire l'attività negli immobili interessati dai provvedimenti di cui trattasi.

#### CAPO II - ESERCIZI DI VICINATO

#### Art. 9

( Comunicazioni )

1. L'apertura, il trasferimento della gestione o della proprietà, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 250 mq. o la riduzione della stessa, le variazioni del settore merceologico e la cessazione dell'attività sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune da effettuare ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

2. Il procedimento si intende avviato alla data del ricevimento della comunicazione al Protocollo Comunale.

3. Le comunicazioni relative alla cessazione dell'attività, al trasferimento della gestione e della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, alla riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, purché redatte nelle forme prescritte e complete degli elementi essenziali, hanno efficacia immediata, consentendo all'operatore commerciale di subentrare nell'attività, di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico nella data stessa in cui esse sono ricevute al Protocollo Comunale.

4. Le comunicazioni relative all'apertura di un nuovo esercizio, all'ampliamento della superficie di vendita, al trasferimento della sede e la variazione o aggiunzione del settore merceologico, purché redatte nelle forme prescritte e complete degli elementi essenziali, consentono l'effettuazione dell'operazione e l'esercizio dell'attività nella stessa indicata decorsi almeno trenta giorni dalla data del ricevimento al Protocollo Comunale.

Art. 10

( Elementi della comunicazione e modalità di redazione )

1. La comunicazione di cui all'art. 9 deve essere effettuata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica approvata ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto (MOD. COM 1), disponibile presso L'Ufficio Commercio ed il sito internet del Ministero Industria e Commercio ([www.minindustria.it](http://www.minindustria.it)).

2. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace ed idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto e, quindi, a conseguire gli scopi voluti dall'interessato, ed è conseguentemente respinta ed archiviata dandone comunicazione all'interessato.

3. La comunicazione deve essere presentata od inviata in triplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'art. 2 D.P.R. 252/1998, eventuale preposto), una per il Comune, una per l'impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la iscrizione al Registro delle Imprese, e deve essere compilata in maniera completa e chiara con:

- la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
- l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
- le dichiarazioni prescritte dall'art. 7, comma 2 del Decreto, presenti e contenute, in relazione all'operazione che interessa, nel MOD. COM 1, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

In particolare nel "quadro autocertificazione", la dichiarazione, relativa al locale sede dell'esercizio, concernente il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso deve essere integrata con l'indicazione, nelle apposite righe, di seguito alla locuzione "eventuali annotazioni", degli estremi dei provvedimenti che ne attestano l'idoneità e cioè:

- a) degli estremi della certificazione di agibilità dell'immobile o documento equivalente, da cui risulti la destinazione d'uso commerciale;
- b) degli estremi dell'autorizzazione sanitaria, ovvero, qualora non occorra, la non necessità della stessa.

I dati di cui ai punti a) e b) possono riguardare anche le richieste del certificato di agibilità o dell'autorizzazione sanitaria (se necessaria) in merito presentate ai competenti uffici, fermo restando l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti prima di iniziare l'attività che risulterà altrimenti abusiva.

Alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; nel caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.

#### Art. 11

( Procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni ed atti ed effetti finali )

1. A seguito del ricevimento delle comunicazioni di cui ai precedenti artt. 9 e 10, il responsabile del procedimento procede, nei dieci giorni successivi, alla verifica della loro regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi (dati, dichiarazioni, allegati) richiesti ed alla comunicazione di avvio del procedimento. Ove la comunicazione risulti formalmente regolare e corretta vengono attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati che devono concludersi nel termine di trenta giorni dal ricevimento.
2. Nel caso in cui la comunicazione risulti irregolare o incompleta in relazione agli elementi richiesti al precedente art. 10 o illeggibile, il responsabile del procedimento procede, nei termini previsti dal comma 3, art. 3 D.P.R. 330/92, a richiedere le necessarie integrazioni o nuova comunicazione. In tal caso i termini per la conclusione del procedimento e per l'inizio dell'attività da parte del richiedente decorrono ex novo dal ricevimento di nuova, regolare completa comunicazione o delle integrazioni richieste.
3. La richiesta integrazione di cui al precedente comma 2 può essere inviata contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento di cui al precedente comma 1.
4. Nel corso dell'istruttoria, per quanto previsto dal comma 1, art. 5 del D.P.R. 300/92, i termini possono essere interrotti una sola volta dal responsabile del procedimento esclusivamente per richiedere elementi integrativi e di giudizio non acquisibili di ufficio. In tal evenienza i termini cominceranno a decorrere nuovamente al momento della ricezione di quanto richiesto.
5. La regolare comunicazione, una copia della quale deve essere presentata alla Camera di Commercio entro i 30 giorni successivi all'effettivo inizio dell'attività, costituisce il titolo che legittima l'esercizio del commercio al dettaglio.

#### CAPO III - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

#### Art. 12

( Medie strutture di vendita – Rinvio )

1. Per quanto non riportato, le medie strutture di vendita sono disciplinate dai criteri comunali di cui alle lettere a) e b), comma 1 del precedente articolo 6 e dalle “Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita”, così come disposto dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.

#### CAPO IV - GRANDI STRUTTURE

##### Art. 13

( Classificazione )

1. Le grandi strutture, secondo la superficie di vendita, si ripartiscono in:

- grandi strutture inferiori (G1) con superficie superiore a 2.500 mq. e fino 7.500 mq.;
- grandi strutture superiori (G2) con superficie superiore a 7.500 mq. e fino 10.000 mq. .

2. In relazione ai settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita, le grandi strutture si suddividono secondo la seguente classificazione:

A - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;

B - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.

##### Art. 14

( Criteri e procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita e di controllo e verifica delle domande )

1. Le domande di apertura, ampliamento, trasferimento, l'estensione o il cambiamento del settore merceologico delle grandi strutture di vendita devono essere inoltrate al Comune, utilizzando la modulistica (MOD. COM. 2) di cui all'articolo 10, comma 5 del Decreto, corredate dalla seguente documentazione:

- a) una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformità dell'insediamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e alla programmazione territoriale regionale;
- b) il progetto definitivo dell'intervento, comprendente piani e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle superfici delle aree a parcheggio e delle aree libere, e degli accessi e dei percorsi veicolari;
- c) relazione tecnico-economica sull'iniziativa proposta, contenente le previsioni occupazionali per la nuova struttura e una valutazione d'impatto sulla rete di vendita esistente nell'area di presunta attrazione, tenendo conto della popolazione residente e fluttuante.

2. Nel caso di domande prive delle indicazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto o degli elementi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dal loro ricevimento, invita l'interessato a procedere alla loro integrazione o regolarizzazione nel termine di

trenta giorni, decorso inutilmente il quale le stesse si intendono rinunciate. Le domande prendono data dal giorno del ricevimento al Protocollo Comunale della loro integrazione o regolarizzazione.

3. Entro 60 giorni dal ricevimento al Protocollo Comunale, la domanda è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune e composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.

4. L'esame delle domande in sede della Conferenza di servizi avviene solo se l'ubicazione della struttura commerciale è prevista in aree o immobili conformi per insediamenti commerciali al dettaglio. In difetto, la domanda si intende respinta.

5. Al fine della comparazione delle domande in relazione ai criteri di priorità, sono considerate concorrenti quelle regolarmente inoltrate ai Comuni della Provincia nel corso dello stesso mese.

6. I criteri e le modalità di priorità ai fini del rilascio delle autorizzazioni sono stabiliti nell'art. 6 della Legge Regionale e nel Titolo II del Regolamento regionale.

7. Il Comune, entro il giorno 15 di ogni mese, trasmette alla Regione le istanze regolarmente inoltrate nel mese precedente, ed indice la Conferenza di servizi da svolgersi, nel corso del mese successivo, in data fissata dalla Regione sulla base di apposito calendario.

8. La Regione, nel corso della seconda metà di ogni mese, valuta i titoli di priorità delle istanze trasmesse dai Comuni, attribuendo alle stesse eventuali punteggi previsti nel provvedimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge Regionale.

9. La Conferenza di servizi si svolge presso la sede della Regione. Alla Conferenza partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti dell'ANCI, delle organizzazioni dei consumatori e dei commercianti.

10. L'Assessorato regionale specifica gli elementi informativi che il Comune dovrà fornire ai componenti la Conferenza di servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le modalità di comunicazione.

11. Il Comune, a seguito di parere positivo espresso dalla Conferenza di servizi, rilascia le autorizzazioni richieste.

12. La domanda documentata a norma, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dall'indizione della Conferenza, è ritenuta accolta.

13. L'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura è sempre concessa direttamente dal Comune, senza richiedere il parere della Conferenza di servizi, qualora concorra l'ipotesi di accorpamento di esercizi già autorizzati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della Legge Regionale.

14. L'autorizzazione al trasferimento di sede di grandi strutture di vendita nell'ambito del territorio comunale è sempre concesso direttamente dal Comune, nel rispetto della normativa urbanistica.

( Comunicazioni )

1. Le comunicazioni relative alla cessazione dell'attività, al trasferimento della gestione e della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, alla riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico relative alle grandi strutture di vendita devono essere inoltrate al Comune, utilizzando la modulistica (MOD. COM. 3) di cui all'articolo 10, comma 5 del Decreto, e purché redatte nelle forme prescritte e complete degli elementi essenziali, hanno efficacia immediata, consentendo all'operatore commerciale di subentrare nell'attività, di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico nella data stessa in cui esse sono ricevute al Protocollo Comunale.

Art. 16

( Elementi della domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione )

1. La domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 14 deve essere effettuata utilizzando esclusivamente il MOD. COM 2, mentre la comunicazione di cui al precedente art. 15 deve essere effettuata utilizzando il MOD. COM 3, approvati ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto, disponibili presso l'Ufficio Commercio ed il sito internet del Ministero Industria e Commercio ([www.minindustria.it](http://www.minindustria.it)).

2. La domanda e/o comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace ed idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto e, quindi, a conseguire gli scopi voluti dall'interessato, ed è conseguentemente respinta ed archiviata dandone comunicazione all'interessato.

3. La domanda e/o comunicazione deve essere presentata od inviata in triplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'art. 2 D.P.R. 252/1998, eventuale preposto), una per il Comune, una per l'impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la iscrizione al Registro delle Imprese, e deve essere compilata in maniera completa e chiara con:

- la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
- l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
- le dichiarazioni prescritte dall'art. 7, comma 2 del Decreto, presenti e contenute, in relazione all'operazione che interessa, nel MOD. COM 2 o MOD. COM. 3, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

Nel caso della domanda di autorizzazione, in particolare, nel "quadro autocertificazione", la dichiarazione, relativa al locale sede dell'esercizio, concernente il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso deve essere integrata con l'indicazione, nelle apposite righe, di seguito alla locuzione "eventuali annotazioni", qualora il richiedente ne sia già in possesso, degli estremi dei provvedimenti che ne attestano l'idoneità e cioè:

a) degli estremi della certificazione di agibilità dell'immobile o documento equivalente, da cui risulti la destinazione d'uso commerciale;

b) degli estremi dell'autorizzazione sanitaria, ovvero, qualora non occorra, la non necessità della stessa.

I dati di cui ai punti a) e b) possono riguardare anche le richieste del certificato di agibilità o dell'autorizzazione sanitaria (se necessaria) in merito presentate ai competenti uffici, fermo restando l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti prima di iniziare l'attività che risulterà altrimenti abusiva.

4. Alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; nel caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.

5. Alla domanda di autorizzazione, oltre a quanto previsto nel precedente punto 4, devono essere allegati:

- l'attestato di conformità urbanistica di cui al comma 2 del precedente art. 8;
- la documentazione a corredo di cui al comma 1 del precedente art. 14;
- le eventuali comunicazioni attestanti il possesso di titoli di priorità di cui all'art. 10, commi 2 e 3 del Decreto e all'art. 6 della legge regionale.

#### Art. 17

( Procedimenti di controllo e di verifica delle comunicazioni )

1. Per ciò che concerne i procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni di cui all'art. 15, valgono le disposizioni dell'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, del presente regolamento in quanto applicabili alle grandi strutture.

#### CAPO V - CENTRI COMMERCIALI

#### Art. 18

( Caratteristiche e definizione )

1. Il Centro Commerciale è una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

2. La superficie di vendita del centro commerciale è pari alla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, ed essa determina la disciplina e la procedura amministrativa da applicare alle relative domande e comunicazioni.

3. Nell'ambito della definizione dei centri commerciali richiamata dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale, vengono classificati come centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una media struttura; la superficie di vendita degli esercizi di vicinato deve essere almeno pari al 30% della superficie complessiva del centro commerciale di vicinato.

## Art. 19

( Procedure per l'autorizzazione dei Centri Commerciali )

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di un Centro Commerciale, necessita:

a) di autorizzazione per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita, purchè associati per la creazione del centro commerciale;

b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.

2. L'autorizzazione inerente il Centro Commerciale ha valore essenzialmente quantitativo, in termini di superficie di vendita complessiva eventualmente suddivisa fra i settori alimentare e non alimentare, e di consenso alla sua realizzazione.

3. La domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie di vendita di un Centro Commerciale deve essere corredata da una relazione che ne descrive esattamente la composizione delle varie attività e funzioni previste con a fianco di ciascuna indicata la relativa superficie, per quelle commerciali anche la superficie di vendita suddivisa per settore merceologico. La domanda può esser presentata da un unico promotore o congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi, purchè associati per la creazione del centro commerciale. Nella seconda ipotesi la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, per i rapporti giuridici con i terzi. Di tale qualifica deve essere dato atto nel frontespizio del MOD. COM 2.

4. Per la modalità di redazione e presentazione della domanda inerente il Centro Commerciale, i dati, dichiarazioni ed allegati necessari, le procedure di controllo e verifica ed il rilascio o diniego dell'autorizzazione, deve farsi riferimento alle relative disposizioni, secondo che si tratti di media o grande struttura di vendita.

5. La domanda deve essere corredata di una planimetria con indicazione della superficie complessiva del Centro intesa quale somma delle superfici di vendita di ciascun esercizio commerciale previsto, che devono essere indicate singolarmente, nonché delle infrastrutture comuni e degli spazi di servizio gestiti unitamente e le loro superfici.

6. L'autorizzazione per il Centro Commerciale viene intestata e rilasciata al promotore o rappresentante del Centro (nominato come detto al comma 3) il quale rappresenterà il Centro nei rapporti, anche futuri, con la Pubblica Amministrazione.

7. Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione per il Centro Commerciale, i soggetti interessati ed aventi titolo provvederanno a richiedere al Comune il rilascio delle autorizzazioni o a presentare le comunicazioni per ognuno degli esercizi (rispettivamente grandi o medie strutture ed esercizi di vicinato) costituenti e facenti parte del Centro Commerciale stesso utilizzando gli appositi modelli approvati ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Decreto.

8. Il ricorso alla Conferenza di servizi non è più richiesto per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 7.

9. I procedimenti di autorizzazione di cui al precedente comma 7 devono concludersi in trenta giorni dal ricevimento o arrivo ove l'insediamento delle attività avvenga conformemente alle prescrizioni e/o vincoli eventualmente stabiliti in sede di rilascio di autorizzazione per il Centro Commerciale ed i soggetti che intendono assumere la titolarità dei singoli esercizi commerciali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto.

10. Sono definiti con autonomi atti e procedure di competenza comunale, contemporaneamente o successivamente necessari, l'attivazione, le variazioni, e le cessazioni dei singoli esercizi di vendita componenti il Centro Commerciale nel rispetto delle prescrizioni e/o vincoli eventualmente stabiliti in sede di rilascio di autorizzazione per il Centro Commerciale.

## CAPO VI - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

### Art. 20

( Tipologie delle forme speciali di vendita )

1. La vendita al dettaglio può essere esercitata nelle forme speciali previste dal Decreto secondo le modalità e nei limiti previsti dallo stesso e dal presente regolamento.

2. Le forme speciali di vendita si suddividono in:

- vendita in spacci interni;
- vendita mediante apparecchi automatici;
- vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione;
- vendita a domicilio.

### Art. 21

( Comunicazione: efficacia, elementi e modalità di redazione )

1. L'inizio dell'attività, le variazioni (di superficie di vendita, di settore merceologico, di titolarità o gestione), il trasferimento e la cessazione di cui al presente capo sono soggette a preventiva comunicazione al Comune.

2. La comunicazione, purché redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi richiesti, secondo quanto disposto ai successivi commi del presente articolo, consente l'esercizio dell'attività nella stessa indicata decorsi almeno trenta giorni dalla data di ricevimento al Protocollo Comunale, eccetto i casi di subingresso senza modifiche, riduzione della superficie di vendita (per gli spacci interni) o di settore merceologico e cessazione, nei quali la comunicazione ha efficacia immediata, dalla data di ricevimento al Protocollo Comunale.

3. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica approvata ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto (Mod. COM 4), disponibile presso l'Ufficio Commercio ed il sito internet del Ministero Industria e Commercio ([www.minindustria.it](http://www.minindustria.it)).

4. La comunicazione effettuata diversamente non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto ed a conseguire gli scopi voluti dall'interessato, ed è conseguentemente dichiarata tale, respinta ed archiviata.

5. Per ogni operazione deve essere presentata una apposita specifica comunicazione, salva la sola ipotesi del trasferimento di sede con contestuale variazione (ampliamento o riduzione) della superficie di vendita per gli spacci interni.

6. La comunicazione deve essere predisposta in triplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'art. 2 D.P.R. 252/1998, eventuale preposto), una per il Comune, una per l'impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la presentazione al Registro delle Imprese, e deve essere compilata in maniera completa e chiara con:

- la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
- l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
- le dichiarazioni prescritte dal Decreto, presenti e contenute, in relazione all'operazione che interessa, nel modello, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

7. Alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; nel caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.

#### Art. 22

( Procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni )

1. Per ciò che concerne i procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni di cui all'art. 21 valgono le disposizioni dell'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, del presente regolamento in quanto applicabili alle forme speciali di vendita al dettaglio.

#### Art. 23

( Spacci interni )

1. Per vendita in spacci interni si intende la vendita al dettaglio effettuata:

- a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati;
- a favore di militari;
- a favore di soci di cooperative di consumo;
- a favore di aderenti a circoli privati;
- nelle scuole, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
- negli ospedali, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

- nei cinema, teatri e altri luoghi destinati ad accogliere attività di rappresentazione o spettacolo, esclusivamente a favore degli spettatori;
- nei musei, esclusivamente a favore dei visitatori (fatte salve le norme speciali di cui alla L. 14.01.1993 n° 4 e al D.M. 24.03.1997 n° 139)
- negli alberghi ed altre strutture ricettive, esclusivamente a favore degli alloggiati (fatte salve le norme speciali vigenti);
- negli altri luoghi, pubblici o privati, assimilabili (accesso riservato a determinate categorie di soggetti o sottoposto a particolari modalità quali il pagamento di un biglietto).

2. I locali nei quali è effettuata la vendita di cui al precedente comma non devono essere aperti al pubblico né devono avere accesso diretto dalla pubblica via.

#### Art. 24

( Apparecchi automatici )

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio. Una stessa comunicazione può essere utilizzata per più apparecchi automatici e per diverse loro ubicazioni (da indicare esattamente). Ove l'installazione insista su suolo pubblico, occorre conseguire l'apposita concessione.

2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita di cui ai precedenti Capi del presente Titolo.

3. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata mediante apparecchi automatici è soggetta alle disposizioni della 287/1991 sui pubblici esercizi laddove si configuri la fattispecie di cui all'art. 1 comma 2 della succitata legge.

#### Art. 25

( Vendita per corrispondenza o mediante altri sistemi di comunicazione )

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società.

2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta.

3. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto e dal presente regolamento per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.

5. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
6. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.
7. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
8. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
9. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche al commercio elettronico nel rispetto dell'art. 21 del Decreto e delle azioni promosse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla Regione.

#### Art. 26

( Vendite a domicilio )

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società.
2. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi.
3. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto, i quali sono autocertificati dagli stessi ed allegati nella comunicazione di cui al precedente comma.
4. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5, comma 2, del Decreto.
5. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo; il tesserino deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
5. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4 e 5 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

#### Art. 27

( Propaganda a fini commerciali )

1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo precedente.

Art. 28

( Vendita in strutture ricettive )

1. Ai sensi e per gli effetti del vigente art. 8 del D. M. 375/88, l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Esercenti il Commercio legittima l'iscritto che venga autorizzato ad esercitare l'attività ricettiva ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande e la fornitura di guide turistiche, giornali, riviste, pellicole per uso cinematografico, cartoline e francobolli alle persone alloggiate.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma , non si applicano alle strutture ricettive agrituristiche.

3. L'attività di vendita effettuata in alberghi o in altre strutture ricettive, effettuata dal titolare delle stesse o da terzi con il suo consenso, di prodotti non compresi nel precedente comma 1 e per i soli alloggiati, segue la disciplina di cui al precedente art. 23 (Spacci interni).

4. Le disposizioni in materia di orario e di chiusura domenicale e festiva non si applicano agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri.

## CAPO VII - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 29

Commercio su aree pubbliche - rinvio

1. L'attività commerciale su aree pubbliche è disciplinata sulla base del Decreto, della Legge Regionale e delle relative norme e direttive, dal Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche.

## TITOLO III

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

#### CAPO I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 30

( Subingresso )

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto.

2. La domanda di sub-ingresso é presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.

3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione é reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto.

4. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestari dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 del Decreto entro sei mesi dalla reintestazione.

Art. 31

( Affidamento in gestione di reparto )

1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita può affidare uno o più reparti, perchè lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, dandone comunicazione alla Camera di Commercio e al Comune. Qualora non abbia provveduto a tali comunicazioni, risponde dell'attività del soggetto stesso. Questi, a sua volta, deve dare comunicazione al Comune e alla Camera di Commercio.

2. La fattispecie non costituisce caso di subingresso.

CAPO II - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

( Art. 32 )

Obbligo di vendita

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del Codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita al richiedente nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

Art. 33

( Locali di vendita )

1. I locali nei quali si svolgono attività di vendita al pubblico debbono avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattisi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci e insegne visibili da area pubblica.

2. E' consentita l'attività di vendita su spazi privati all'aperto ed al di fuori di specifici locali di vendita, qualora essa concerna legnami, combustibili, materiali per l'edilizia, autoveicoli ed altri prodotti che, sulla base degli usi locali, vengono detenuti e venduti all'aperto.

Art. 34

( Disciplina degli orari )

1. La disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio è contenuta in apposita ordinanza sindacale nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto. Il Comune in accordo e collaborazione con le Associazioni di categoria e dei consumatori e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, può promuovere opportune iniziative affinché la chiusura degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità.

Art. 35

( Pubblicità dei prezzi )

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

3. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

4. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del precedente comma 3.

5. In caso di vendita di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria, l'obbligo di pubblicità del prezzo può ritenersi rispettato mediante modalità idonee allo scopo, anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno.

6. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 36

( Vendite di liquidazione )

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

2. L'operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune almeno quindici giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere:

a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività;

- b) in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
- c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;
- d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzione dei lavori con elenco dettagliato degli stessi comunicato all'Ufficio urbanistico del Comune. L'esecuzione dei lavori va poi comprovata dalla dichiarazione di fine lavoro dell'impresa esecutrice e dalla sua fattura. I tempi di lavoro di ristrutturazione devono essere minimo dieci giorni;
- e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa;
- f) le merci poste in vendita distinte per voce merceologica, qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le stesse.

3. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori e comunque per almeno dieci giorni.

4. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei settimane, in ogni periodo dell'anno esclusi il mese di dicembre e i trenta giorni precedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione.

5. Per cessazione dell'attività è da intendersi anche la cessazione di uno dei due settori merceologici per i quali l'esercizio è abilitato alla vendita.

6. Dalla data di inizio delle vendite di liquidazione è fatto assoluto divieto di introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci del genere per le quali viene effettuata la liquidazione. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite disposte dalla autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

#### Art. 37

( Vendite di fine stagione o saldi )

1. Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:

- a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
- b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;

c) le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;

d) gli articoli sportivi;

e) gli articoli di elettronica;

f) le confezioni e i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio;

3. L'elenco dei prodotti di cui al comma 2, può essere esteso sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le associazioni provinciali di categoria degli operatori commerciali e dei consumatori maggiormente rappresentative.

4. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune, almeno cinque giorni prima, indicando:

a) la data di inizio e la durata della vendita;

b) i prodotti oggetto della vendita;

c) la sede dell'esercizio;

d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.

5. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente dal 1 febbraio al 7 marzo e dal 20 luglio al 10 settembre, fatta salva diversa disposizione della Regione.

6. Le merci offerte a prezzi di saldo devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali. Nel caso tale separazione non fosse possibile, queste ultime non possono essere poste in vendita. Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino più prezzi di vendita secondo la varietà degli articoli, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso e quello più alto con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica devono essere venduti a tale prezzo.

Art. 38

( Vendite promozionali )

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo limitato praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita, salvaguardando la clausola del sottocosto.

2. La durata massima non potrà superare i trenta giorni ed in essa non possono essere compresi articoli già presenti nella immediata precedente vendita promozionale.

3. L'esercente è tenuto a dare comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima dell'inizio della vendita, indicando:

- la data di inizio e la durata della vendita;

- i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuno di essi;
- la sede dell'esercizio;
- le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita promozionale da tutti gli altri.

4. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni antecedenti i saldi, durante i saldi stessi e nei quaranta giorni prima di Natale.

5. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate, se consentite e nei limiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente, in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.

Art. 39

( Disposizioni comuni per vendite straordinarie )

1. Nelle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.

2. E fatto obbligo all' esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando.

3. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della vendita.

4. Le merci offerte in vendita straordinaria devono essere nettamente separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui le stesse non possano essere oggetto di essa.

5. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

6. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

7. Durante il periodo di vendita di fine stagione o di liquidazione è ammesso vendere solo merci già presenti nell'esercizio, con divieto di introdurne di nuove, sia acquistate sia in conto deposito.

8. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale.

9. La pubblicità relativa alle vendite di cui ai precedenti articoli deve essere impostata in maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli estremi della comunicazione e la durata

della iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità e ai prezzi.

10. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all'esaurimento delle scorte. In caso di esaurimento di scorte relativo ad alcuni prodotti, il pubblico deve essere portato a conoscenza con avviso ben visibile all'esterno del locale. Gli organi della vigilanza possono effettuare controlli per verificare se le scorte siano effettivamente esaurite.

11. Gli organi di vigilanza possono effettuare controlli presso i punti di vendita, avvalendosi di periti ed esperti iscritti negli albi presso i competenti tribunali, appositamente incaricati.

Art. 40

( Commercio all'ingrosso ed al dettaglio )

1. E' vietato esercitare congiuntamente il commercio all'ingrosso ed al dettaglio nel medesimo punto di vendita, costituito da uno o più locali contigui. Il divieto non si applica qualora l'operatore, quale che sia il contenuto merceologico oggetto della comunicazione di cui all'art. 7 del decreto o dell'autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso, si limiti a trattare esclusivamente uno o più dei seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato;
- elettrodomestici, materiale elettrico ed elettronico, per telecomunicazioni;
- colori, vernici, carta da parati, ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed impianti igienici; articoli per riscaldamento;
- strumenti di ottica, cinefotoottica, scientifici e di misura;
- macchine, attrezzature, mobili ed articoli vari per ufficio;
- auto-moto-cicli e relativi ricambi ed accessori.

2. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data del 24 aprile 1999.

Art. 41

( Attività temporanee di vendita )

1. In occasione di fiere, feste, manifestazioni, spettacoli o altre riunioni straordinarie in aree o locali privati o nella disponibilità di privati o di enti pubblici diversi dall'Amministrazione Comunale, chi interessato, purchè in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 5 del Decreto e con il consenso dell'organizzatore o del gestore, può presentare una comunicazione per esercitare temporaneamente nel luogo e nel periodo dell'evento, commercio al dettaglio di prodotti allo stesso attinenti.

2. La comunicazione deve essere presentata, a pena di irricevibilità, almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita.

3. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di igiene e sanità, anche in relazione al rilascio delle relative autorizzazioni sanitarie, per quanto attiene alla manipolazione ed al deposito di alimenti ed alla vendita di determinati prodotti.

#### Art. 42

( Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato )

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'art. 4 della legge 25.03.1997 n° 77 è consentito il consumo immediato dei medesimi all'interno dei locali purchè:

- non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione;
- non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti;
- non siano predisposte liste o "menù" dei prodotti offerti, con relativi prezzi;
- non siano raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio con portate di alimenti e/o bevande.

2. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto quali tavoli, sedie, banchi, panche e simili. Non sono tali i piani di appoggio sistemati nell'esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande durante e dopo l'uso.

#### Art. 43

( Sospensione dell'attività )

1. Nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese, deve esserne data comunicazione al Comune almeno 5 (cinque) giorni prima del suo inizio.

2. Il periodo di sospensione può durare fino al massimo di un anno, dopo di che si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 comma 4 lett. b) o comma 5 lett. a) del Decreto.

#### Art. 44

( Disposizioni in materia merceologica )

1. In un esercizio commerciale possono vendersi tutti e solamente i prodotti compresi nel settore merceologico indicato nella comunicazione di apertura o, nei casi di cui agli artt. 7 ed 8 del Decreto, oggetto dell'autorizzazione.

2. In conformità a quanto disposto all'art. 26 comma 3 del decreto, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero settore merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, erboristeria, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal decreto.

3. Negli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare possono essere venduti anche i detersivi, gli articoli per la pulizia, nonché gli articoli in carta per la casa.

4. Chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli e alimentari ha diritto a porre in vendita al minuto qualunque prodotto surgelato, secondo il disposto dell'art. 1, primo comma, della legge 27 gennaio 1968, n. 32.

5. Il pane può essere venduto, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e specifica di tale prodotto, da qualsiasi operatore che abbia titolo a vendere i prodotti del settore alimentare di cui all'art.5 del Decreto.

6. L'operatore che, in base alla comunicazione o all'autorizzazione di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Decreto, è abilitato a porre in vendita i prodotti di uno solo dei due settori di cui all'art. 5 dello stesso, ha facoltà di vendere, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, anche prodotti appartenenti all'altro settore purché il valore di mercato di questi ultimi non superi un quarto del valore di mercato dell'intera confezione.

7. Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

8. Costituisce ad ogni effetto apertura di nuovo esercizio commerciale disciplinata dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto, l'inizio della vendita di prodotti compresi in un nuovo settore merceologico, tra i due indicati all'art. 5 del Decreto, non compreso nella precedente comunicazione o autorizzazione di apertura.

Art. 45

( centro storico )

1. Al fine di promuovere e sviluppare le attività commerciali nel Centro Storico, salvaguardandone le caratteristiche, l'immagine ed il decoro rappresentato da luoghi di particolare pregio ed interesse sotto il profilo storico, architettonico, ambientale e culturale, il Comune approva un apposito "Piano di promozione e sviluppo delle attività commerciali nel Centro Storico".

2. Il piano di cui al precedente comma 1 può disporre il divieto di vendita riferite a determinate merceologie, qualora questo determini un contrasto con la tutela dei valori artistici, storici ed ambientali o all'immagine del Centro Storico.

## TITOLO IV

### SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

( sanzioni )

1. Nei casi di infrazione alle norme del presente regolamento, al di fuori dei casi non già sanzionati da leggi, è prevista per i trasgressori la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (Euro 258,23) a lire 3.000.000 (Euro 1.549,37) con facoltà di estinguere l'illecito effettuando il pagamento in misura ridotta di lire 1.000.000 (Euro 516,46).

2. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/81, n. 689 e successive variazioni ed integrazioni.

3. Per le violazioni delle norme sul commercio l'autorità competente è il Sindaco; alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

#### Art. 47

##### Trattamento dei dati personali

1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente regolamento i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della legge 675/1996 e della vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999.

3. I dati saranno trattati, in via preferenziale, in forma elettronica.

4. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.

5. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge 675/1996.

#### Art. 48

##### Abrogazioni ed efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i Capi I, II, III e IV del Titolo I del Regolamento di Polizia Urbana deliberato dal Podestà con determinazione del 12 settembre 1932 n. 264. Sono abrogate, inoltre, tutte le norme incompatibili contenute in precedenti regolamenti comunali o altri atti comunque denominati aventi valore normativo, salvo le deroghe ed eccezioni espressamente previste.

2. Ogni modificazione o abrogazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento può avvenire esclusivamente mediante abrogazione o modificazione espressa delle stesse, salvo quanto disposto da comma 2 dell'art. 1.

3. Per quanto non espressamente previsto si applicano le indicazioni e disposizioni nazionali e regionali in materia.